

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-808 del 18/02/2021
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SA.PI.FO. S.r.l. con sede legale in Comune di Forlimpopoli - Loc. Selbagnone s.n.. Revisione dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì - Via Maglianella n. 23/b
Proposta	n. PDET-AMB-2021-837 del 18/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone s.n.. **Revisione** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianello n. 23/b**.

#### LA DIRIGENTE

#### Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

#### Premesso quanto segue:

- in data 03.11.2019 è entrata in vigore la L. n. 128/19, che modifica l'art. 184 ter “cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/06, il quale prevede quanto segue:
  - *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*
    - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
    - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
    - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
    - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
    - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*
- in data 11.12.2019, con DET-AMB-2019-5728, è stata rilasciata alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 05.02.98;

**Considerato** che in data 06.02.2020 sono state approvate le “Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06” alle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, lo scrivente SAC ha ritenuto necessario revisionare l'autorizzazione al fine di renderla congruente con i criteri fissati dalle linee guida e da quanto previsto dall'art. 184 ter citato;

**Vista** pertanto la nota PG. n. 27598 del 19.02.2020, con cui lo scrivente SAC ha comunicato alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio relativo alla revisione dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019, in relazione ai criteri fissati dalle Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184

ter del D.Lgs. 152/06;

**Evidenziato** che con la medesima nota è stato chiesto alla ditta:

- di presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, una revisione del manuale operativo datato gennaio 2020, in cui fossero riportati in particolare i contenuti previsti dalla colonna “valutazione degli elementi contenuti nell’istanza” della tabella 4.1, in cui sono indicate sia le “condizioni” che i “criteri dettagliati”, nonché i contenuti previsti dal paragrafo 4.2 “Aspetti tecnico-impiantistici e gestionali specifici da valutare in fase di istruttoria” delle Linee guida allegata alla presente;
- di revisionare e trasmettere, qualora necessario, anche la planimetria “Tavola Unica”, datata gennaio 2020;

**Viste:**

- la nota acquisita al PG n. 52455 del 08.04.2020, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;
- la nota PG n. 123186 del 27.08.2020, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 17.09.2020;
- la nota PG n. 123276 del 27.08.2020 con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l’istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti finalizzata alla revisione dell’autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019, in relazione ai criteri fissati dalle Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

**Tenuto conto** dell’istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 17.09.2020, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata al fine di attestare il rispetto dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, evidenziando gli aspetti mancanti;

**Vista** la nota acquisita al PG n. 134285 del 18.09.2020, con cui il **Servizio Territoriale di Arpae** ha formalizzato la richiesta di integrazioni già anticipata in sede di Conferenza, nella riunione tenutasi in data 17.09.2020;

**Atteso** che, con nota PG n. 141540 del 02.10.2020, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 17.09.2020, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione e nella nota del Servizio Territoriale di Arpae sopra citata;

**Vista** la richiesta di proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni, avanzata dalla ditta con nota acquisita al PG n. 157303 del 30.10.2020, e accolta da Arpae con nota PG n. 160894 del 05.11.2020;

**Vista** la nota acquisita al PG n. 157303 del 30.10.2020, con cui la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** ha trasmesso la documentazione richiesta;

**Tenuto conto** che con nota PG n. 188346 del 28.12.2020 è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata una seconda riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 18.01.2021;

**Considerato** che in data 18.01.2021 si è svolta, in modalità videoconferenza, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, la quale ha espresso all’unanimità **parere favorevole** alla revisione dell’autorizzazione unica alla gestione rifiuti, in relazione ai criteri fissati dalle Linee guida del Sistema

Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 nel rispetto di specifiche prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae, e riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto;

**Acquisita** formalmente, al PG n. 17525 del 03.02.2021, la relazione tecnica istruttoria comprensiva del parere in merito al rispetto dei criteri e delle condizioni dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 18.01.2021;

**Ritenuto** opportuno coordinare l'istruttoria del presente provvedimento con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle LLGG di cui alla delibera n. 67/2020 del SNPA e, quindi, di conformare l'articolazione del provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche per rendere più agevoli ed efficaci i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

**Visti** in particolare i seguenti elaborati di progetto, che ove necessario dovranno essere aggiornati conformemente alle disposizioni del presente atto:

Elaborati acquisiti al PG n. 16465 del 13.11.2020

1. Manuale operativo impianto di recupero e trattamento rifiuti, datato ottobre 2020, versione 4.1;
2. Tavola Unica, datata gennaio 2020, rev. 7.3, scala 1:1000;
3. Procedura tracciabilità End of waste, Rev. 0 del 26.10.2020;
4. Procedura non conformità, Rev. 0 del 26.10.2020;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra esposto, revisionare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 18.01.2021;

**Evidenziato** che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

**Vista** la L. n. 128 del 02.11.2019, di conversione con modifiche del D.L. n. 101 del 03.09.2019, che ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
  - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
  - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
  - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

**Richiamate** le linee guida SNPA approvate con delibera n. 67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

**Dato atto** che il legale rappresentante della ditta **SAPIFO S.R.L.** nella nota di risposta alla richiesta integrazioni e trasmissione della documentazione, acquisita al PG n. 164653 del 13.11.2020, specifica che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso alcuna osservazione in merito;

**Visto** che l'autorizzazione è finalizzata all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti inerti non pericolosi, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3, di seguito riportati:

- rifiuti classificati con codice EER 170302 (di cui alla tipologia 7.6 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98) disciplinati dal D.M. n. 69/18;
- rifiuti classificati con codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 disciplinati dalla tipologia 7.1 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche dei prodotti ottenuti con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;
- rifiuti classificati con codici EER 010408 e 010413 disciplinati dalla tipologia 7.2 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti, ma con caratteristiche dei prodotti ottenuti conformi alla tipologia 7.1 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;

**Considerato** che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- per i rifiuti classificati con codice EER 170302, i criteri sono individuati dal D.M. 69/18;
- per i rifiuti di cui alle righe A e B la valutazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) è da ritenersi verificata in analogia alle tipologie 7.1 e 7.2 per i relativi codici EER, la valutazione dei criteri c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 è da ritenersi già verificata in analogia alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.98;

**Ritenuto** inoltre che:

- per i rifiuti di cui alle righe A e B suddetti, l'istruttoria svolta abbia individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

**Ritenuto** pertanto che, ai fini delle verifiche necessarie alla revisione dell'autorizzazione in oggetto, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

**Ritenuto** pertanto opportuno aggiornare l'autorizzazione unica in conformità ai criteri sopra evidenziati;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale.

Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)";

#### DETERMINA

1. **di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone, per l'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, alle **condizioni** generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, conformemente a quanto previsto dall'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06:
  - 1.1. le prescrizioni contenute al punto 1 della DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 sono integralmente aggiornate e sostituite dalle prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente atto;
  - 1.2. entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
    - a. revisione del Manuale Operativo relativo alle procedure utilizzate per lo svolgimento delle varie attività svolte presso l'impianto, distinte per flussi, comprensivo del relativo lay-out gestionale e in particolare degli end of waste che si intendono produrre, come da modifiche e prescrizioni introdotte dalla presente autorizzazione;
    - b. comunicazione del luogo di conservazione dei campioni di cui alla prescrizione n. 26 dell'Allegato A al presente atto;
2. **di approvare** gli **Allegati A, A1 e A2** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;

3. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento agli estremi del presente atto. Unitamente all'atto integrativo della garanzia finanziaria dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) ed b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca dell'autorizzazione previa diffida**;
2. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta**;
3. **di precisare** che le nuove prescrizioni si applicano ai lotti per l'ottenimento di end of waste costituiti a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Per i rimanenti lotti restano valide le prescrizioni di cui al punto 1 della DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019;
4. **di precisare** che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti/materie alle condizioni ed ai criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. 152/06, deve essere mantenuto attivo ed operante il sistema di gestione costituito dalle procedure illustrate dalla ditta nel manuale operativo e relativi allegati di cui al punto 1 dell'Allegato A al presente atto;
5. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. **di fare salvi**:

- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
9. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.
11. **di trasmettere** il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra  
documento firmato digitalmente



**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero autorizzate e i corrispondenti End of Waste ottenuti sono di seguito elencati:

	Codici EER	Operazioni autorizzate	Eow ottenuti	Caratteristiche tecniche e ambientali
<b>A</b>	<p><b>101311</b> rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p><b>170101</b> cemento</p> <p><b>170102</b> mattoni</p> <p><b>170103</b> mattonelle e ceramiche</p> <p><b>170107</b> miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106</p> <p><b>170802</b> materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</p> <p><b>170904</b> rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</p> <p><b>010408</b> scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p><b>010413</b> rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p>	<b>R5-R13</b>	Maceria lavorata	Vedi Allegato A1
<b>B</b>	<b>170101</b> cemento	<b>R5-R13</b>	Stabilizzato di cemento	
<b>C</b>	<b>170302</b> miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	<b>R5-R13</b>	Granulato di conglomerato bituminoso	Vedi D.M. 69/18

3. il quantitativo **massimo istantaneo** complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **10.300 t**;
4. il **quantitativo massimo annuo** di rifiuti di cui alle righe A, B e C sopra riportate ammesso complessivamente alle operazioni di recupero (R5) è pari a **23.000 t/anno**;
5. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori secondo gli elaborati che verranno aggiornati come da prescrizione 1.2.a del determinato;

6. il macchinario utilizzato per le operazioni di recupero rifiuti può essere esclusivamente l'impianto di frantumazione di seguito indicato, costituito da:

- **gruppo di frantumazione REV GCR 106 matricola n. 11091 – anno 2007**
- **gruppo vagliatura REV US 30/A3S matricola n. 10838;**

Il macchinario è dotato di separatore magnetico e sistema di abbattimento polveri. Nell'impianto vengono inoltre utilizzate pale meccaniche.

L'utilizzo di ulteriori macchinari, anche in alternativa allo stesso, deve essere preventivamente sottoposto a procedura di screening ai sensi della L.R. 04/18;

Nel sito sono inoltre presenti un gruppo di frantumazione Officine meccaniche F.lli Ing. Ferrero utilizzato esclusivamente per la lavorazione dei materiali vergini da cava e un gruppo di frantumazione mobile, presente in impianto, ma utilizzabile solo in cantieri esterni;

7. l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi di cernita e selezione, frantumazione, separazione del materiale ferroso e vagliatura. Dopo la prima frantumazione la parte più grossolana (sopravaglio) può alimentare una seconda fase di frantumazione, per poi essere inviato nuovamente a separazione materiale ferroso e vagliatura fino all'ottenimento della pezzatura desiderata. Successivamente, per l'ottenimento del prodotto "Maceria lavorata", può essere creata una miscela dei vari codici EER di cui alla riga A della tabella sopra riportata. Non vengono effettuate miscele con materia prima vergine;
8. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alle **righe A e B** della tabella sopra riportata cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono definiti nell'**Allegato A1** al presente atto;
9. i rifiuti classificati con il codice EER 170302 di cui alla **riga C** della tabella sopra riportata cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "**granulato di conglomerato bituminoso**", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 69/18; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, che deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto**. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
10. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
11. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata **in 12 mesi**. Qualora il deposito dei materiali superi i 12 mesi, tali materiali tornano ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
12. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della scheda di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di analisi*" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
13. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
14. per tutti gli EoW prodotti (EoW-Maceria lavorata 0-50, EoW-Stabilizzato di cemento, EoW-

Granulato di conglomerato bituminoso) il **lotto** è sempre di volume non superiore a **mc 3.000 (5.000 t circa)**;

15. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti n. 35 e n. 9 del presente allegato;
16. la dichiarazione di conformità per ciascun lotto di EoW-Maceria lavorata 0-50 e EoW-Stabilizzato di cemento dovrà presentare i contenuti minimi indicati nei punti n. 35 e 36; per ciascun lotto di EoW-Granulato di conglomerato bituminoso dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 69/2018;
17. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, elenco dei FIR) prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
18. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;
19. nel caso di accertata non conformità il rifiuto potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
20. il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
  - Norma UNI 10802:2013.
  - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EOW prodotti.
  - Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale del laboratorio esterno certificato.
  - Le analisi e prove previste dalle norme UNI EN 13242 sono effettuate con una frequenza definita da un calendario prove predisposto annualmente dalla ditta in conformità a quanto previsto dalla norma UNI. I prelievi relativi alle prove eseguite presso il laboratorio interno (granulometria, indice di forma e coefficiente di appiattimento, assorbimento dell'acqua) vengono effettuati dal Responsabile dell'Impianto. I risultati di tali prove vengono registrati in un apposito registro interno.
  - Gli End of Waste prodotti sono destinati a riempimenti, sottofondi stradali, corpo dei rilevati, recuperi ambientali e opere di ingegneria civile in genere.
21. il Piano di campionamento allegato al Manuale Operativo dovrà essere aggiornato distinguendo le modalità di campionamento effettuate sui rifiuti in ingresso dalle modalità di campionamento sugli EoW prodotti;
22. il Manuale di Gestione dovrà essere integrato con: la procedura presentata per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità e con il Piano di Campionamento, revisionato con le modifiche intercorse in sede di Conferenza dei Servizi del 18.01.2021;
23. la Dichiarazione di Conformità deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati. Pertanto i modelli di dichiarazioni di conformità inseriti nel Manuale Operativo dovranno essere integrati con gli elementi mancanti:

- Ragione sociale del produttore;
  - Caratteristiche dell'EoW;
  - Identificazione del lotto con la specifica di riferimento del prodotto ottenuto (EoW - Stabilizzato di cemento, EoW - Maceria lavorata 0-50) ed il relativo numero di produzione;
  - La quantificazione del lotto di riferimento sia in tonnellate che in mc;
  - Conformità alla norma UNI EN 13242;
  - Gli altri contenuti riportati nell'Allegato A2 al presente atto;
24. alla Dichiarazione di Conformità, sottoscritta dal legale rappresentante e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere allegati:
- a. i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento:
    - test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05.02.1998
    - analisi tecniche (conformità norma UNI - Circolare Ministeriale n.5205/2005)
  - b. l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW.
25. il produttore conserva per almeno 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;
26. il produttore conserva per cinque anni un campione di aggregati riciclati (prelevato per le sole indagini chimiche), al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI EN 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti. Il campione deve essere conservato presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale o presso altra unità locale dell'azienda. **Entro 2 (due) mesi** dal rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà comunicare all'Autorità Competente un luogo di conservazione dei campioni conforme alle indicazioni sopra riportate;
27. le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi;
28. le omologhe dovranno essere conservate per almeno **5 anni**, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "codici a specchio" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto. Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico, sempre previsto nel caso di rifiuti con codici EER a specchio. Le determinazioni analitiche fornite dal produttore, non dovranno essere antecedenti i sei mesi dalla data del primo conferimento, un anno di validità dalla data di rilascio e dovranno essere riferite a singoli lotti di rifiuto, omogenei per origine, provenienza e caratteristiche.
29. al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione dei materiali ottenuti, durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le attività di recupero previste per le diverse tipologie

di end of waste ottenuti;

30. nel caso di sospensione di emungimento dell'acqua dal Fiume Ronco, ad esempio a seguito di ordinanze per cause legate alla siccità, la ditta in oggetto dovrà dotarsi di contenitori atti a garantire un'indipendenza idrica pari ad un'autonomia di **almeno 8 ore lavorative**;
31. il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata dovrà essere sempre mantenuto efficiente; in caso di guasto all'impianto automatizzato ed in attesa della sua riparazione, la nebulizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
32. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
33. nel caso di deterioramento delle delimitazioni delle aree effettuate con pali e reti plastificate di colore arancione, le stesse dovranno essere sostituite e/o ripristinate, al fine di garantire la continuità della loro originaria funzione delimitativa;
34. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
35. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
36. conservare per almeno 5 anni, dalla data di mancato conferimento, documentazione attestante il "respingimento del carico di un rifiuto in ingresso all'impianto", garantendo una tracciabilità di tale operazione;
37. l'eventuale attività di lavorazione delle terre e rocce da scavo, definite come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 e svolta presso l'impianto, non può coincidere con l'attività di gestione dei rifiuti, né con l'attività di lavorazione di materiali in natura;
38. nell'impianto devono essere sempre mantenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e da quelle per lo stoccaggio dei sottoprodotti di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06; tali aree devono essere identificate con adeguata cartellonistica;
- 38.a) alla **cessazione dell'attività** di messa in riserva e trattamento dei rifiuti inerti, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Forlì la data di cessazione della attività di recupero rifiuti, nonché le date in cui la ditta effettuerà i lavori di smantellamento dell'impianto di frantumazione;
  - lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nella Convenzione con il Comune di Forlì del 10.05.1996, repertorio 11544, raccolta n. 4383, e nella Convenzione con il Comune di Forlì del 27.06.2002, repertorio 24309, raccolta n. 10264 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - al termine delle operazioni di smantellamento dell'impianto e ripristino del sito dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Forlì una relazione dettagliata con la descrizione degli interventi effettuati.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**